

14.1 NOZIONI GENERALI

14.1.1 DEMANIO PUBBLICO E BENI IMMOBILI PATRIMONILI

Secondo le norme del Codice Civile i beni dello Stato si distinguono in Demanio Pubblico e Beni Patrimoniali; in mobili ed immobili. Sono beni immobili per natura e per destinazione e per l'oggetto a cui si riferiscono, quelli designati tali dal Codice Civile (art. 812).

Sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti congeneri con le raccolte artistiche che vi contengono. Agli stessi effetti, le strade ferrate possedute dallo Stato sono considerate immobili, insieme con il materiale mobile necessario al loro esercizio; salvo quanto, per il materiale fuori uso, è disposto dall'art. 35 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

I beni immobili dello Stato tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprietà, sono amministrati a cura del MEF e per esso, nelle provincie, dalle Filiali dell'Agenzia del Demanio competenti per territorio.

I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito al Ministero da cui il Servizio dipende o sono da esso amministrati. Posto che cessi tale uso passano all'Amministrazione delle Finanze.

14.1 NOZIONI GENERALI

RD 2440/1923:

Art. 1 - I beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di privata proprietà, sono amministrati a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali.

I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito al ministero da cui il servizio dipende e sono da esso amministrati. Tosto che cessi tale uso passano all'amministrazione delle finanze.

Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali riguardanti i mobili di ufficio.

Art. 2 - A cura del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica deve formarsi l'inventario dei beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, e indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.

Ciascun ministro deve far compilare l'inventario dei mobili e dei materiali di spettanza dello Stato. Il regolamento determinerà le norme per la formazione e la conservazione dei detti inventari.

RD 827/1924:

Art. 1. I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, secondo le norme del codice civile.

Per i beni immobili assegnati in servizio governativo a diverse amministrazioni, esclusi gli edifici adibiti ad usi militari, le spese di comune interesse inerenti alla manutenzione e all'uso dell'immobile sono tutte a carico del bilancio del ministero delle finanze.

Art. 2. I beni dello Stato sono descritti in appositi registri di consistenza od inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli.

Art. 3. L'inventario dei beni di demanio pubblico consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri delle singole amministrazioni.

L'inventario di tali beni è fatto eseguire a cura del ministero delle finanze e delle altre amministrazioni centrali ai cui servizi i beni sono addetti.

Art. 4. *L'originale dell'inventario si conserva dal ministero delle finanze: un estratto di esso, per la parte relativa a ciascuna provincia, è conservato dall'intendenza di finanza per la vigilanza che ad essa incombe.*

Fanno eccezione i beni relativi alla difesa dello Stato, per i quali l'originale dell'inventario è conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli estratti dalle rispettive direzioni territoriali od uffici dipendenti.

Art. 5. *I beni del pubblico demanio che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico passano al patrimonio dello Stato.*

Art. 6. *I beni patrimoniali dello Stato si distinguono in immobili e mobili, ed in disponibili e non disponibili.*

Art. 7. *Sono beni immobili per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono, quelli designati tali dal codice civile.*

Sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono.

Agli stessi effetti, le strade ferrate possedute dallo Stato sono considerate immobili, insieme col materiale mobile necessario al loro esercizio; salvo quanto, per i materiali fuori d'uso, è disposto dall'art. 35 del presente regolamento.

Art. 8. *I beni mobili per loro natura, o per determinazione di legge, sono quelli enumerati dal codice civile. Fra essi vanno compresi i materiali per servizi pubblici non ritenuti immobili ai sensi dell'articolo precedente, il danaro, i valori, i titoli e gli effetti che esistono nelle casse e nel portafoglio dello Stato.*

Art. 9. *Si considerano non disponibili quei beni che per la loro destinazione ad un servizio pubblico o governativo ovvero per disposizioni di legge non possono essere alienati o comunque tolti dal patrimonio dello Stato.*

Gli altri beni patrimoniali si classificano fra i disponibili.

Art. 10. *Per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato, si osservano le prescrizioni dei successivi articoli 11 a 35 salvo quanto è disposto dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, che istituisce il provveditorato generale dello Stato, e dalle relative norme regolamentari.*

Art. 11. *I beni immobili patrimoniali sono descritti a cura delle intendenze di finanza, in registri di consistenza in doppio originale colle seguenti indicazioni:*

a)il luogo, la denominazione, la qualità;

b)i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile;

c)i titoli di provenienza;

d)la estensione;

e)il reddito;

f)il valore fondiario approssimativo;

g)le servitù, i pesi e gli oneri di cui siano stati gravati;

h)l'uso o servizio speciale a cui sono destinati e il ministero alla cui amministrazione sono affidati;

i)la durata di tale destinazione.

I detti registri di consistenza devono pure indicare se i beni sono fruttiferi o infruttiferi.

Art. 12. *I diritti, le servitù e le azioni, che, a norma del codice civile, sono considerati come beni immobili, sono annotati negli inventari e nei registri di consistenza insieme col relativo fondo, e sono descritti a parte, quando non riguardino immobili demaniali.*

Art. 13. *Un originale dei registri di consistenza è trasmesso dalle intendenze al ministero delle finanze. Il complesso di tali registri, unitamente agli inventari di cui all'art. 17 costituisce l'inventario generale dei beni immobili patrimoniali.*

L'altro originale dei registri di ciascuna provincia si conserva dalle intendenze di finanza.

Un estratto della parte di tali registri, che comprende i beni immobili destinati in servizio governativo è comunicato dal ministero delle finanze alle amministrazioni da cui il servizio dipende.

Un riepilogo dell'inventario generale è trasmesso alla ragioneria generale dello Stato ed un altro alla corte dei conti.

Art. 14. *Nei registri esistenti presso il ministero delle finanze, in quelli esistenti presso le intendenze di finanza non che nei riepiloghi si fa annotazione dei beni assegnati alla dotazione della corona e di quelli destinati in uso od in servizio delle diverse amministrazioni dello Stato.*

Queste annotazioni esonerano tanto il ministero delle finanze quanto le intendenze di finanza da ogni ingerenza sino a che permane la destinazione suddetta, salvo per quanto riguarda i beni destinati a pubblici servizi il disposto del successivo art. 18.

Art. 15. *Gli aumenti, le diminuzioni e trasformazioni nel valore e nella consistenza dei beni immobili patrimoniali, debbono essere registrati nell'inventario generale, nei registri di consistenza e nelle scritture contabili del ministero delle finanze e delle singole amministrazioni che hanno in uso i beni.*

Le intendenze di finanza di volta in volta che avvengono tali variazioni, nei beni in servizio di altre amministrazioni, debbono darne notizia alla amministrazione consegnataria, la quale, dopo averne preso nota nei propri registri, le comunica al ministero delle finanze.

Per i beni che non sono in consegna alle intendenze, le amministrazioni consegnatarie fanno tale comunicazione di propria iniziativa.

Un riepilogo di tali variazioni è comunicato alla ragioneria generale dello Stato e alla corte dei conti.

Art. 16. *Le norme, per la custodia e la conservazione del materiale di cui al secondo comma dell'art. 7 del presente regolamento, sono stabilite con regolamenti speciali da emanarsi di concerto col ministro delle finanze, a cura delle amministrazioni dalle quali dipendono gli istituti che conservano il detto materiale.*

Gli stessi regolamenti dettano altresì le norme per la tenuta dei cataloghi delle altre scritture necessarie ai fini del controllo tecnico ed amministrativo della contabilità patrimoniale dello Stato.

Art. 17. *Gli inventari dei beni immobili patrimoniali esistenti all'estero sono conservati presso il ministero delle finanze, e presso quello degli affari esteri, a cura del quale e di concerto col ministero delle finanze saranno tenute in evidenza le variazioni.*

Art. 19. *Gli inventari dei beni dell'asse ecclesiastico, devoluti al demanio dello Stato, sono formati e tenuti in corrente colle variazioni presso le intendenze di finanza e il ministero delle finanze, separatamente dagli inventari, dal registro di consistenza e dai riepiloghi degli altri beni immobili, in conformità alle disposizioni date colla legge 15 agosto 1867, n. 3848, e col successivo regolamento del 22 detto mese, n. 3852.*

14.1.1 DEMANIO PUBBLICO E BENI IMMOBILI PATRIMONILI

I beni dello Stato si dividono in demaniali e patrimoniali; detti beni hanno in comune l'essere utilizzati per fini di pubblico interesse, ma differiscono sotto l'aspetto giuridico perché, mentre quelli demaniali devono adempiere ad una pubblica funzione e sono assoggettati ad una disciplina pubblicistica, i beni patrimoniali seguono invece il trattamento dei beni di natura privata.

Si potrebbero definire demaniali quei beni che servono in modo diretto a soddisfare bisogni collettivi. Essi sono sottoposti a speciali vincoli.

Al contrario i beni patrimoniali, detti anche del Demanio privato sono tutti quelli appartenenti allo Stato diversi da quelli demaniali.